

GOVERNARE LA CRISI, CONFINARE I DIRITTI

Un'analisi delle principali problematiche che emergono dalla proposta di regolamento e indicazioni per una riforma del sistema europeo comune di asilo che garantisca i diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale

Policy Note – Luglio 2021

La riproduzione è consentita con la citazione della fonte.

[Creative Commons 4.0 BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INDICE

Introduzione	3
Della necessità di un Regolamento per la gestione delle situazioni di crisi e di forza maggiore	5
Della definizione di crisi, rischio di crisi e forza maggiore	5
Criticità relative alla definizione di “situazione di crisi”	
Criticità relative alla definizione di “forza maggiore”	
Procedure applicabili in caso di “situazione di crisi”	7
1. Procedura di asilo nel quadro della gestione della crisi	
Principali criticità	
2. Procedura di rimpatrio di frontiera nell’ambito delle situazioni di crisi	
Principali criticità	
3. Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi	
Principali criticità	
Procedure applicabili in caso di “forza maggiore”	9
Principali criticità	
Protezione immediata	10
Raccomandazioni	10

Introduzione

Con la proposta Com(2020)613, la Commissione europea propone l'adozione di un Regolamento per affrontare le situazioni di crisi e di forza maggiore nel campo delle migrazioni e dell'asilo. In questo modo la Commissione mira a rendere maggiormente gestibili eventi non preventivabili che potrebbero incidere significativamente sulla gestione delle migrazioni nello spazio comune europeo e ad evitare l'attuazione di soluzioni ad hoc per il singolo evento.

Il regolamento si applicherebbe in tre circostanze: (i) nelle situazioni di crisi, (ii) quando vi è il rischio imminente che si verifichi una situazione di crisi e (iii) nei casi di forza maggiore. In presenza di queste circostanze, la proposta introduce delle deroghe al sistema generale attraverso le quali gli Stati potrebbero estendere il periodo richiesto per la registrazione delle domande di asilo, espandere il campo di applicazione delle procedure di frontiera per l'analisi delle domande di asilo, moltiplicare le ipotesi e la durata della detenzione in frontiera.

In altre parole, se la proposta venisse adottata, le situazioni di crisi verrebbero gestite prevalentemente in frontiera attraverso l'espansione del regime detentivo e dell'utilizzo di procedure di analisi delle domande di asilo accelerate e a garanzie limitate. Una nota positiva riguarda la possibilità di riconoscimento di una forma di "protezione immediata" in determinate circostanze, la quale dovrebbe comunque tenere in considerazione le cause della mancata applicazione della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. La direttiva che prevede forme di protezione temporanea resta in vigore, ma non è mai stata applicata per l'impossibilità di trovare consenso unanime di tutti gli Stati nel Consiglio europeo; tuttavia essa prevede diritti e garanzie dettagliate e obblighi di collaborazione per i titolari. In ogni caso la proposta di regolamento prevede di applicare alla protezione immediata il medesimo trattamento della protezione sussidiaria e occorre allora interrogarsi sull'opportunità di ampliare i presupposti della protezione sussidiaria.

Con il presente documento ASGI vuole mettere in luce le principali problematiche che emergono dalla proposta di regolamento e, al contempo, fornire indicazioni per una riforma del sistema europeo comune di asilo che garantisca i diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale.

In termini generali, ASGI ritiene che le deroghe derivanti dalle situazioni di crisi e di forza maggiore debbano essere eliminate: tali situazioni possono essere infatti già affrontate con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 72, par. 2, TFUE. Inoltre si ritiene che, se meglio precisate e rivolte a contemperare i diritti delle persone straniere con le esigenze degli Stati membri e dell'Unione europea, le previsioni contenute nella proposta di regolamento possano trovare collocazione all'interno delle proposte di regolamento sulle procedure di asilo, sulla gestione dell'asilo e della migrazione e sui rimpatri.

Si ritiene infine che in nessun modo l'esigenza di sostenere uno Stato membro che si trovi in un momento di particolare criticità possa essere perseguito attraverso la radicale compressione dei diritti delle persone. Al contrario, il sostegno degli Stati frontalieri deve essere realizzato attraverso il rafforzamento dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri ed il miglioramento delle previsioni già contenute all'interno del regolamento sulla gestione delle migrazioni e dell'asilo.

Le misure relative all'aumento dei tempi di trattenimento e di durata delle procedure di asilo appaiono assolutamente inadeguate alla gestione delle situazioni di crisi. Si ritiene infatti che tali misure aumenterebbero le pressioni esercitate sui luoghi di confine. Se obiettivo della proposta è la semplificazione delle procedure e una più adeguata gestione della crisi, le disposizioni volte a confinare la crisi in frontiera e aumentare i tempi di svolgimento delle procedure e di trattenimento e per tale motivo sono considerarsi illogiche e irragionevoli.

Della necessità di un Regolamento per la gestione delle situazioni di crisi e di forza maggiore

Il diritto dell'Unione europea è già dotato di disposizioni tali da garantire strumenti di reazione in caso di situazioni equiparabili alla crisi. L'articolo 78(3) del TFUE stabilisce infatti che in situazioni di emergenza determinate da un afflusso improvviso di cittadini dei paesi terzi "il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure provvisorie a favore dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo".

In recenti sentenze¹ relative al tentativo di alcuni stati membri di sottrarsi agli obblighi di solidarietà in merito all'accoglienza dei richiedenti asilo, la Corte di Giustizia dell'UE ha posto dei chiari limiti al ricorso da parte degli Stati ai concetti di emergenza e salvaguardia della sicurezza in funzione di deroga alle norme comunitarie. In particolare, gli stati membri interessati dalle sentenze, facevano ricorso all'articolo 72 del TFUE che stabilisce che le disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non pregiudicano l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna. A tal proposito la Corte ha chiarito che le misure nazionali di "emergenza" devono soddisfare i requisiti di proporzionalità, necessità ed essere compatibili con i diritti fondamentali. Il richiamo a generici rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico non possono quindi essere utilizzati per derogare alle norme di sistema e sul diritto di asilo.

Sembra che la Commissione, con la proposta di Regolamento voglia superare questa giurisprudenza, individuando parametri non tassativi da cui far discendere pesanti limitazioni del diritto di asilo. Sarà sempre la Commissione a dover valutare la ricorrenza dei requisiti per l'applicazione delle disposizioni di emergenza. Si profila quindi una legislazione che lascia ampi margini alla discrezionalità e alle decisioni unilaterali dei governi statali.

Della definizione di crisi, rischio di crisi e forza maggiore

L'art. 1 della proposta di regolamento descrive la situazione di crisi quale "situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento

¹ 1 Si vedano le decisioni C-715/17, C-718/17 and C-719/17.

gestione dell'asilo e della migrazione". Il medesimo articolo stabilisce inoltre che è da intendersi quale "situazione di crisi" anche "un rischio imminente che si verifichi una tale situazione."

La proposta non fornisce invece alcuna definizione di "forza maggiore", limitandosi, nel considerando 7, a fare riferimento all'eventualità che gli stati si trovino ad affrontare circostanze "anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza". Nella parte esplicativa della proposta, la Commissione cita le ipotesi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e la crisi al confine tra Grecia e Turchia del 2020.

Le situazioni di forza maggiore possono rendere impossibile il rispetto dei termini previsti dalla proposta di regolamento sulle procedure per l'analisi delle domande di protezione e dalla proposta di regolamento per la gestione dell'asilo e della migrazione. Per garantire quindi il funzionamento del sistema comune di asilo, si prevedono termini più ampi per la registrazione delle domande di asilo e per le procedure per la determinazione dello stato membro competente all'analisi delle domande e i relativi trasferimenti.

Criticità relative alla definizione di "situazione di crisi"

Risulta abbastanza evidente la porosità dei presupposti che darebbero luogo alla definizione di "situazione di crisi". Il solo riferimento al numero di persone giunte "in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato", senza alcuna altra specificazione rende altamente aleatorio il concetto di "crisi". Inoltre, il riferimento contenuto nell'art. 1 ad un "rischio imminente che si verifichi una tale situazione", unitamente alla possibilità fornita agli Stati membri di applicare immediatamente le norme previste dalla proposta anche prima che il procedimento sia stato vagliato e autorizzato in ambito europeo rende particolarmente pericoloso l'uso (anche strumentale) delle norme a tutela delle persone straniere.

Criticità relative alla definizione di "forza maggiore"

Alcuna indicazione, nella proposta normativa, riguarda la definizione di forza maggiore. Come visto, nella parte descrittiva, la Commissione fa riferimento alle ipotesi di pandemia da Covid-19 e alla crisi politica tra Grecia e Turchia del 2020.

Per la definizione di forza maggiore, ASGI ritiene occorra fare strettamente riferimento a quelli che sono i canoni elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed adattarli allo specifico contesto delle migrazioni e dell'asilo.

Procedure applicabili in caso di “situazione di crisi”

Se uno Stato ritiene di trovarsi in una situazione di crisi (o di rischio di crisi) deve presentare una richiesta motivata alla Commissione ai fini dell'applicazione delle procedure previste dalla proposta di regolamento relative all'analisi delle domande di asilo, ai rimpatri, alla registrazione delle domande di asilo. La Commissione valuta la richiesta entro dieci giorni e, se lo ritiene, autorizza l'applicazione delle norme relative alla procedura di asilo e ai rimpatri per un periodo di sei mesi che può essere esteso a un massimo di un anno. Per quanto riguarda le norme relative alla registrazione delle domande di asilo, la Commissione può autorizzarne l'applicazione per un periodo massimo di quattro settimane rinnovabile fino a 12 settimane. Inoltre, lo Stato membro può decidere di applicare le deroghe sulla registrazione della domanda prima che l'esame della Commissione sia concluso per un massimo di 15 giorni.

La Commissione valuta la richiesta motivata e determina se esiste una situazione di crisi sulla base di informazioni documentate, raccolte dalla Commissione, da EASO e da Frontex. Data la natura dei soggetti coinvolti nella valutazione, l'assenza di criteri chiari e di meccanismi di monitoraggio indipendenti, è elevato il rischio che ogni situazione di afflusso maggiore della media venga qualificata come situazione di crisi.

1. Procedura di asilo nel quadro della gestione della crisi

La procedura di frontiera, prevista dalla proposta di regolamento sulle procedure² potrebbe essere applicata, in situazioni di crisi, a tutti i richiedenti asilo che hanno una cittadinanza o, in caso di apolidia, che hanno una precedente dimora abituale, di un paese per il quale la percentuale di riconoscimento della protezione internazionale in prima istanza è pari o inferiore al 75%.

La durata della procedura di frontiera potrebbe essere estesa fino a un massimo di ulteriori otto settimane, arrivando a un totale di venti settimane.

A tal proposito occorre sottolineare che nel corso dell'esame delle domande di asilo in frontiera, secondo quanto stabilito dalla proposta di regolamento sulle procedure, i cittadini stranieri non sarebbero formalmente autorizzati a entrare nel territorio. Questo vuol dire che si troverebbero in una situazione di limitazione o di privazione della libertà personale. A tale situazione sarebbero soggetti anche i minori accompagnati maggiori di 12 anni.

Principali criticità

Le deroghe viste comporterebbero la possibilità di un utilizzo quasi generalizzato delle procedure di frontiera delle analisi delle domande di asilo, procedure notoriamente a garanzie limitate e rispetto alle quali sono state già altrove sollevate numerose critiche³. Inoltre, l'estensione dell'applicabilità di tali procedure comporterebbe un'espansione del regime detentivo in frontiera a cui sarebbero sottoposti anche i minori accompagnati maggiori di 12 anni.

² Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, Bruxelles, 23.9.2020 COM(2020) 611 final 2016/0224 (COD).

³ Si veda ASGI, [Le criticità alla luce del contesto italiano](#) (gennaio 2021), e [Proposta di regolamento sugli accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi Terzi, Osservazioni e proposte](#) (marzo 2021)

Resta peraltro inteso che in virtù della riserva di giurisdizione prevista a livello della CEDU e delle costituzioni nazionali qualsiasi limitazione o proroga di misure restrittive della libertà personale deve prevedere l'intervento del giudice indipendente e imparziale e di un difensore di libera scelta, in mancanza, nominato d'ufficio.

2. Procedura di rimpatrio di frontiera nell'ambito delle situazioni di crisi

La durata della procedura di rimpatrio di frontiera⁴ potrebbe essere estesa di un periodo supplementare di otto settimane, arrivando quindi a un periodo massimo complessivo di venti settimane. In caso di detenzione, anche il termine massimo in cui i cittadini stranieri possono essere privati della libertà nell'ambito di questa procedura si estenderebbe a venti settimane.

Sono introdotti nuovi casi in cui, salvo prova contraria, si presume l'esistenza di un rischio di fuga. L'articolo 6 della proposta di direttiva rimpatri include "almeno" 16 "criteri oggettivi" che dovrebbero essere utilizzati dagli Stati membri per valutare il rischio di fuga, che deve essere determinato sulla base di una "valutazione globale delle circostanze specifiche del singolo caso". In quattro di questi casi, la proposta prevede una presunzione del rischio di fuga. Secondo la proposta di regolamento sulla crisi, un quinto motivo potrebbe portare a una presunzione di rischio di fuga, vale a dire qualora vi sia "espressione esplicita dell'intenzione di non rispettare le misure relative al rimpatrio applicate in virtù della presente direttiva" o quando la persona "continui a non soddisfare, manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'art. 7" della proposta di direttiva rimpatri.

Principali criticità

La presunzione non solo sposta l'onere della prova sull'individuo, ma significa che, ad esempio, il mancato rispetto di un divieto d'ingresso esistente potrebbe portare gli individui ad essere penalizzati per aver dovuto fuggire dal loro paese d'origine in seguito a persecuzioni nel caso in cui le circostanze nel paese cambino.

L'estensione dei termini delle procedure di rimpatrio di frontiera comporterebbe inoltre un utilizzo esteso dello strumento detentivo con tutte le evidenti ricadute in termini di rispetto dei diritti umani. A tal proposito è necessario ricordare come, nei paesi frontalieri in cui sono applicate in maniera massiccia forme di detenzione in frontiera, le condizioni di trattenimento risultano spesso estremamente degradate e gravemente sotto gli standard minimi richiesti⁵.

⁴ Disciplinata all'art. 41bis della proposta di regolamento COM(2020) 611

⁵ Per approfondire: [HUDOC EXEC](#); Border Crimilonomies, blog "[The European Approach to Hotspots in Greek Islands](#)", 2 aprile 2021.

3. Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi

In situazioni di crisi - e non anche di rischio imminente di crisi - gli stati membri potrebbero ritardare la registrazione delle domande di asilo per un periodo di quattro settimane.

Principali criticità

Malgrado i diritti delle persone che chiedono asilo non dovrebbero essere pregiudicati da una registrazione ritardata, di fatto vi è il rischio che la disposizione proposta ostacoli l'accesso ai loro diritti. La registrazione ritardata creerebbe infatti una barriera per i richiedenti che devono provare il loro status per accedere ai loro diritti: il diritto all'accoglienza, la protezione dal respingimento e altri diritti che sono legati allo status di richiedente asilo verrebbero così ostacolati.

Dalla lettura del testo sembrerebbe inoltre che non sia prevista l'esclusione dei minori da tale deroga ai termini ordinari per la registrazione delle domande di asilo, nonostante ciò venga invece dichiarato nelle premessa alla proposta di regolamento.

Procedure applicabili in caso di “forza maggiore”

La proposta di regolamento individua tre differenti ipotesi in cui gli stati membri possono fare ricorso al concetto di forza maggiore: nel caso in cui per motivi di forza maggiore non siano in grado di rispettare i termini per la registrazione delle domande di asilo; i casi in cui per motivi di forza maggiore non siano in grado di rispettare i termini stabiliti dalle procedure per la determinazione dello stato competente all'analisi della domanda di asilo; i casi in cui per motivi di forza maggiore non siano in grado di rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà.

In tali circostanze gli Stati membri comunicano la situazione alla Commissione e, in alcune ipotesi, agli altri Stati membri, e possono usufruire di un'estensione dei termini procedurali. Sono sempre gli Stati membri a stabilire e comunicare quando la condizione di forza maggiore cessa.

Principali criticità

Questo approccio unilaterale crea il forte rischio che uno Stato membro invochi la forza maggiore in situazioni che non costituiscono situazioni eccezionali e imprevedibili, semplicemente per derogare ai suoi obblighi, e che il regime giuridico per la forza maggiore venga applicato più a lungo del necessario.

Protezione immediata

L'articolo 10 stabilisce la concessione dello status di protezione immediata agli sfollati che, nel loro paese d'origine, sono esposti a un rischio eccezionalmente alto di subire violenza indiscriminata, in una situazione di conflitto armato, e che non sono in condizione di ritornare in tale paese terzo.

La necessità di applicare questo articolo e il preciso gruppo di persone interessate sono definiti dalla Commissione in un atto di esecuzione.

Durante il periodo d'applicazione definito dall'atto di esecuzione, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale e concedere la protezione immediata alle persone che soddisfano i criteri per beneficiarne. Il periodo di sospensione può durare al massimo un anno, e al termine di tale periodo deve riprendere l'esame delle domande d'asilo. Questo garantirà la protezione necessaria alle persone interessate, alleviando al tempo stesso la pressione sullo Stato membro che deve esaminare nello stesso momento un numero elevato di domande d'asilo.

Le persone cui viene concessa la protezione immediata restano al tempo stesso richiedenti protezione internazionale, ma godrebbero dei diritti economici e sociali riconosciuti ai beneficiari della protezione sussidiaria.

Raccomandazioni

ASGI ritiene che l'applicazione della proposta di regolamento, per come scritta attualmente, implicherebbe una profonda lesione dei diritti dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo. Si reputa perciò necessario modificarne radicalmente il contenuto adottando le seguenti raccomandazioni:

- a) **definire** in maniera chiara il concetto di “**situazione di crisi**” in modo da scongiurare i pericoli insiti nell’attuale definizione, caratterizzata da un’elevata ambiguità. Al contrario, occorre prevedere indicatori chiari, specifici e pertinenti;
- b) **eliminare** le previsioni che prevedono un’estensione del divieto di ingresso sul territorio e degli strumenti detentivi a seguito della dichiarazione di crisi. In particolare:
 - b.1) eliminare quanto previsto all’**art. 4, par. 1, lett. a)** della proposta relativamente all’estensione della procedura di frontiera a quanti abbiano nazionalità o abituale residenza in paesi per cui la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Tale previsione rischia infatti di elidere totalmente il diritto di asilo di cui all’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Si tratta peraltro di un limite irrazionale che rischia di lasciare ai margini casi nei quali avvengano repentini cambiamenti geopolitici che spingano le persone a fuggire: ciò che magari appariva meno fondato un anno fa può cambiare e indurre a fughe di persone stavolta meritevoli di protezione. Inoltre, l’ampliamento delle procedure di frontiera comporterebbe l’allungamento delle

procedure di limitazione della libertà personale o della libertà di circolazione senza un effettivo alleggerimento delle procedure in frontiera, come dimostrato da quanto avvenuto negli ultimi anni in Italia, Grecia e Malta;

b.2) eliminare quanto previsto all'**art. 6** relativamente all'estensione del termine per la registrazione domande di asilo, poiché tale deroga ai termini ordinari potrebbe comportare l'esposizione dei richiedenti asilo a gravi violazioni dei propri diritti, tra cui il diritto al non-refoulement, a un'accoglienza dignitosa e agli altri diritti connessi alla condizione di richiedente asilo. Inoltre, tale deroga non sembra essere adeguata allo scopo di semplificare la gestione delle procedure di accesso e riconoscimento della protezione. Al contrario, come osservato al confine greco-turco nel 2020, una simile deroga rischia di esasperare le difficili situazioni a cui sono sottoposti i richiedenti asilo. Infine, tale previsione rischia di prolungare il periodo di detenzione o limitazione della libertà persona e della libertà di circolazione.

- c) far conseguire dalla dichiarazione della situazione di crisi **misure di sostegno per lo stato membro interessato** al fine di rafforzare il sistema di accoglienza e adeguarlo alle esigenze temporanee. In particolare prevedere che gli altri Stati membri possano attivare meccanismi di solidarietà attraverso:
- c.1) l'**assistenza logistica o economica** per il rafforzamento del sistema di accoglienza dello stato membro interessato dalla crisi;
- c.2) l'**accoglienza sul proprio territorio** di una certa percentuale delle persone giunte sia attraverso i meccanismi di redistribuzione sia attraverso il ricongiungimento familiare o l'esercizio del diritto alla mobilità per lavoro;
- d) nell'ambito del rafforzamento degli strumenti di condivisione delle responsabilità, **tenere conto delle decisioni e delle necessità dei cittadini stranieri** e dei richiedenti asilo in ingresso sul territorio dell'Unione, in modo che non siano esposti ai rischi connessi con spostamenti non autorizzati tra paesi UE. In particolare:
- d.1) preferendo il **ricongiungimento** delle stesse con i familiari presenti in altri Stati membri, piuttosto che la loro ricollocazione obbligatoria;
- d.2) agevolando la **ricollocazione spontanea** delle persone straniere in quegli Stati membri in cui possano fondatamente sostenere di non gravare eccessivamente sul bilancio pubblico attraverso l'utilizzo di risorse proprie ovvero la prestazione di attività lavorativa retribuita.
- e) **eliminare** il riferimento contenuto nell'**art. 1, par. 2, lett. B)** della stessa e tutto ciò che ne deriva in quanto il rischio imminente di crisi non può in nessun caso essere considerato alla stregua di una situazione di crisi.
- f) Si ritiene che il rilascio del titolo di protezione immediata, come definito all'**art. 10** della proposta, può permettere una **più semplice gestione della crisi** alleggerendo il paese di primo ingresso. A tal fine è tuttavia necessario che l'applicazione dell'art.10 costituisca una conseguenza automatica della dichiarazione di crisi e sosteniamo che

sia necessario aggiungere delle specifiche alla proposta:

- f.1) stabilire che in tale caso sia sempre possibile la **mobilità tra gli stati membri** al fine di permettere il ricongiungimento con familiari presenti in altri Stati membri;
- f.2) stabilire che in tale caso sia sempre possibile la mobilità tra gli stati membri delle persone straniere in queglii Stati membri in cui possano fondatamente sostenere di non gravare eccessivamente sul bilancio pubblico, attraverso l'utilizzo di risorse proprie o la garanzia di prestazione di attività lavorativa retribuita;
- f.3) in caso di esercitata mobilità in altro Stato membro, garantire la possibilità di accesso alla procedura di asilo nello Stato membro di destinazione o, comunque, la possibilità di ricevere un permesso unico di lavoro sussistendo garanzie personali o familiari che facciano presumere che la persona non gravi eccessivamente sul bilancio pubblico ovvero abbia una attività lavorativa retribuita.

In conclusione, si ribadisce che gli effetti di una dichiarazione di crisi non dovrebbero in alcun modo comportare deroghe alle procedure ordinarie tali da ledere profondamente i diritti dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo.